

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

COMPOSTA DAI SENATORI

BELLUOL, *presidente*; PETRONE e TAMBRONI ARMAROLI, *vice presidenti*; CACCHIOLI e DE CAROLIS, *segretari*; BERGAMASCO, BOLDRINI, BRANCA, BUCCINI, BUZIO, DE GIUSEPPE, LI VIGNI, MARIANI, MAROTTA, MURMURA, NENCIONI, OLIVA, PECORARO, PELLEGRINO, PETRELLA, RICCI

(*Relatore* DE CAROLIS)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE DELLA SICILIA (ANTONINO RIZZO)

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1976

SOMMARIO

1. LA PROCLAMAZIONE DEL SENATORE ANTONINO RIZZO E I RECLAMI PRESENTATI AVVERSO LA SUA ELEZIONE. —
2. LA CONTESTAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SENATORE RIZZO E LA DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA. —
3. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IN CAMERA DI CONSIGLIO. —
4. I MOTIVI A SOSTEGNO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. —
5. LE CONCLUSIONI DELLA GIUNTA.

1. - La proclamazione del senatore Antonino Rizzo e i reclami presentati avverso la sua elezione.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della morte del senatore Arcangelo Russo, fu proclamato senatore, nella seduta del Senato

del 15 maggio 1975, il candidato Antonino Rizzo, che, in graduatoria, occupava il primo posto dei non eletti del Gruppo Andò (Regione Sicilia) cui apparteneva il defunto senatore.

Avverso la proclamazione a senatore del candidato Rizzo furono presentati al Senato, nei prescritti termini di legge, due reclami, da parte del dottor Paolo Bevilacqua e dell'avvocato Oscar Andò, rispettivamente primo e secondo dei candidati non eletti del suddetto Gruppo Andò (DC).

I predetti ricorrenti chiedevano l'annullamento della elezione del senatore Rizzo, per il fatto che quest'ultimo aveva posto la sua candidatura nel Collegio senatoriale di Enna, compreso — almeno in parte — nella

circoscrizione territoriale nella quale aveva svolto la sua attività di magistrato nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

La ineleggibilità del senatore Rizzo, secondo i ricorrenti, deriva dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, applicabile anche per il Senato, in virtù dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

Come è noto, il suddetto articolo stabilisce:

« I magistrati — esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori — non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ».

Nella seduta della Giunta del 3 luglio 1975, il relatore riferì in merito ai suddetti reclami, soffermandosi particolarmente su taluni aspetti problematici cui potrebbe dar luogo l'interpretazione di alcune norme in materia di ineleggibilità contenute negli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, applicabile anche per la elezione del Senato in virtù dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64. A conclusione della sua relazione, il relatore propose che il senatore Rizzo fosse ammesso allo esame delle proteste pervenute avverso la sua elezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma primo, del regolamento

interno applicato dalla Giunta per la verifica dei poteri.

Il 16 luglio 1975, il senatore Rizzo presentava una memoria a chiarimento, nella quale sosteneva, tra l'altro, le seguenti tesi: a) data l'eccezionalità ed imprevedibilità dello evento dello scioglimento anticipato delle Camere nel 1972, non può non applicarsi ai magistrati la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi elettorali; b) che solo per effetto di un impreciso coordinamento operato dal legislatore nel 1956 si venne a creare la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, n. 493 — e attualmente contenuta nell'articolo 8 del vigente testo unico — senza la previsione, anche per i magistrati, come per le altre categorie di ineleggibili, della ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere; c) che ove fosse ritenuta inapplicabile ai magistrati la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi elettorali non potrebbe non rilevare la Giunta il contrasto tra detta norma e il successivo articolo 8 con gli articoli 3 e 51 della Costituzione e rimettere gli atti, sotto tale profilo, alla Corte costituzionale.

Nella seduta del 24 luglio 1975, la Giunta approfondiva ulteriormente l'esame delle questioni, rinviando il seguito della discussione ad una successiva seduta, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di documentazione.

L'11 agosto 1975, il senatore Rizzo presentava una memoria, integrativa di quella già prodotta, unitamente ad una documentazione circa il suo collocamento in aspettativa per motivi elettorali e la sua destinazione al Tribunale di Catania dopo la proclamazione dei risultati elettorali.

2. - La contestazione dell'elezione del senatore Rizzo e la discussione in seduta pubblica.

Nella seduta del 13 novembre 1975, la Giunta, dopo un ulteriore esame delle questioni, dichiarava contestata l'elezione del senatore Rizzo, sotto il profilo della ineleg-

gibilità, con riferimento all'articolo 8 del citato testo unico delle leggi elettorali.

Il Presidente della Giunta stabilì, a norma dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta stessa, che l'udienza per la discussione pubblica della elezione contestata del senatore Rizzo avesse luogo l'11 dicembre 1975. Tale decisione del Presidente fu immediatamente comunicata al senatore Rizzo e ai ricorrenti dottor Bevilacqua e avvocato Andò.

In data 5 dicembre 1975, il dottor Paolo Bevilacqua e l'avvocato Oscar Andò designavano quale loro rappresentante, munito di mandato speciale, l'avvocato Antonio Sorrentino, il quale presentava, nei termini regolamentari, una memoria nell'interesse dei ricorrenti.

In essa, nell'illustrare le tesi del dottor Bevilacqua e dell'avvocato Andò, l'avvocato Sorrentino richiama anzitutto i ricorsi da essi presentati e le argomentazioni ivi contenute.

Nella memoria si afferma tra l'altro: a) manca l'identità e l'assimilabilità delle situazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi elettorali. Già in base alla legge 20 gennaio 1948, n. 6, i magistrati, pur accumulati ad altre categorie per la ineleggibilità, erano però regolati diversamente; questa diversità si è accentuata con la legge del 1956; b) la diversità di regolamentazione è la conseguenza del fatto che le distinte cause di ineleggibilità provengono dalla differenza delle finalità che il legislatore ha perseguite nello stabilirle: nel caso della categoria di cui all'articolo 7, la causa di ineleggibilità è fondata sulla presunzione della *captatio benevolentiae*; nel caso dell'articolo 8 si è inteso tutelare il prestigio del magistrato. Trova perciò facile spiegazione anche il motivo per cui il legislatore non ha esteso ai magistrati l'eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico per il caso di scioglimento anticipato delle Camere.

In data 5 dicembre 1975, l'avvocato professore Giuseppe Bavetta, in forza della procura speciale ricevuta, presentava una memoria nell'interesse del ricorrente dottor Bevi-

lacqua, nella quale si ribadiscono i motivi del ricorso a suo tempo proposto dal dottor Bevilacqua e si confutano in particolare le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal senatore Rizzo in ordine agli articoli 7 e 8 del testo unico delle leggi elettorali, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione. La memoria conclude nel senso che ai magistrati non può essere estesa l'ipotesi normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico, in quanto, a differenza delle altre categorie di ineleggibili, i magistrati occupano una posizione e svolgono funzioni del tutto diverse e comunque tali da giustificare pienamente la loro esclusione dall'elettorato passivo nel caso di scioglimento anticipato delle Camere.

In data 6 dicembre 1975, il senatore Rizzo presentava altra memoria, confermando il contenuto delle memorie già prodotte il 16 luglio e l'11 agosto 1975, con ulteriori deduzioni a sostegno delle sue tesi e nominava suo procuratore speciale per l'udienza pubblica il professor Antonio La Pergola. In tale memoria, il senatore Rizzo affermava, tra l'altro, che la *ratio* della ineleggibilità è identica per le persone indicate nell'articolo 7 del testo unico delle leggi elettorali e per i magistrati; pertanto non può distinguersi tra le diverse categorie di ineleggibili nella ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere, applicando il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 solo agli ineleggibili previsti da detta norma, e non anche ai magistrati. Il senatore Rizzo concludeva chiedendo alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida della sua elezione; oppure, in subordine, sospeso il presente giudizio, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla formale eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del testo unico leggi elettorali, per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione; oppure ancora, in via subordinata, di proporre all'Assemblea la trasmissione alla Corte costituzionale, sempre in relazione all'anzidetta questione di illegittimità costituzionale.

Copie delle deduzioni e delle memorie presentate dai rappresentanti delle parti furo-

no distribuite, per incarico del Presidente, a tutti i membri della Giunta.

L'11 dicembre 1975, alle ore 17,25, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si riunì in seduta pubblica, per la discussione dell'elezione contestata del senatore Rizzo.

In base alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento della Giunta, la discussione pubblica si aprì con una esposizione del senatore De Carolis, relatore per la regione della Sicilia, il quale riassunse i fatti e le questioni senza esprimere alcun giudizio di merito.

Dopo l'esposizione del relatore, presero la parola, nell'ordine, l'avvocato Sorrentino (rappresentante dei ricorrenti Bevilacqua e Andò) il quale illustrò i motivi dei ricorsi a suo tempo presentati e concluse chiedendo l'annullamento, per ineleggibilità, della elezione del senatore Rizzo; e, successivamente, il rappresentante del resistente senatore Rizzo, professor La Pergola, il quale contestò le argomentazioni sostenute dai ricorrenti e concluse chiedendo alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del senatore Rizzo o, in via subordinata, la trasmissione alla Corte costituzionale della eccezione di incostituzionalità dell'articolo 8 del testo unico delle leggi elettorali, per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

3. - La deliberazione della Giunta in camera di consiglio.

Dopo l'udienza pubblica, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si riunì in camera di consiglio e adottò la seguente deliberazione, di cui il Presidente dette immediata lettura in seduta pubblica:

« La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sede di esame dei ricorsi proposti dal dottor Paolo Bevilacqua, dall'avvocato Oscar Andò avverso la proclamazione a senatore del candidato Antonino Rizzo nella regione della Sicilia, elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari nella seduta del 13 novembre 1975;

esaminati gli atti e i documenti prodotti in questa sede nell'interesse del senatore Antonino Rizzo e dei ricorrenti;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 7 e 8 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 11 e 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in vigore ai sensi della deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 26 maggio 1972;

letti, inoltre, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e gli articoli 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

uditi i difensori delle parti nella pubblica discussione,

delibera di proporre al Senato il rigetto dei ricorsi e, conseguentemente, la convalida della elezione del senatore Antonino Rizzo ».

4. - I motivi a sostegno della deliberazione della Giunta.

Tali motivi possono così sintetizzarsi.

I — Osserva preliminarmente la Giunta che la *ratio* della norma riguardante l'ineleggibilità dei magistrati deve ricercarsi essenzialmente in quella propria di tutte le norme relative alle ineleggibilità, e cioè evitare che l'essere assegnati ad un ufficio o l'esercitarne le funzioni per un determinato periodo antecedente alla data di accettazione della candidatura nell'ambito della circoscrizione sottoposta, in tutto o in parte (quest'ultima è l'ipotesi sottoposta all'esame della Giunta), e nel caso in esame alla giurisdizione dell'ufficio stesso, comporti una situazione che ponga il candidato nelle condizioni di esercitare una indebita azione sull'elettorato, comunemente indicata nella cosiddetta *captatio benevolentiae*. E se è pur vero che nella ineleggibilità del magistrato può ravvisarsi

anche la volontà del legislatore di tutelare l'amministrazione della giustizia o il prestigio di cui deve essere circondata la funzione, il più possibile lontana dall'atmosfera, spesso accesa, della competizione elettorale, tale aspetto è senz'altro accessorio, aggiuntivo e non certo esclusivo di quello che deve ritenersi il fondamento razionale del complesso delle norme sulla ineleggibilità e quindi anche dell'articolo 8, 1° comma, del testo unico (corrispondente all'articolo 3, primo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 493).

Le suesposte considerazioni circa la *ratio* della norma contenuta nel primo comma del citato articolo 8 trovano ulteriore conferma dal raffronto tra il primo e il secondo comma del predetto articolo. Come è noto, in base al secondo comma dell'articolo 8 i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. È evidente che il secondo comma, ancorchè compreso nel testo unico delle leggi elettorali, è del tutto autonomo rispetto alle norme sulle ineleggibilità parlamentari: tale comma infatti mira a tutelare essenzialmente il prestigio del magistrato e a garantire nel modo migliore il sereno esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quei magistrati che, presentatisi candidati, non sono stati eletti.

II — Venendo quindi all'esame del citato articolo 8, 1° comma, si deve osservare che esso dispone due condizioni che riguardano i magistrati.

La prima è che il magistrato deve trovarsi in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura (Vedi ultima parte del primo comma dell'articolo).

Poichè tale norma riguarda tutti i magistrati, l'esame in concreto della esistenza di tale condizione di eleggibilità per il candidato Rizzo Antonino, è senz'altro pregiudiziale alla soluzione di ogni altra questione.

Risulta non controverso che il dottor Rizzo ebbe a chiedere di essere collocato in aspettativa per motivi elettorali il 4 marzo 1972; che il Consiglio superiore della Magi-

stratura ebbe a deliberare in merito il 7 marzo 1972; che il decreto del Presidente della Repubblica fu emesso il 24 marzo 1972, mentre il dottor Rizzo ebbe ad accettare la candidatura il 20 marzo 1972.

Si è sostenuto da parte dei ricorrenti che, per tali motivi, il dottor Rizzo, al momento della accettazione della candidatura, non si trovava in aspettativa, così come richiesto letteralmente dalla legge, nella considerazione che l'atto definitivo del procedimento complesso di collocamento in aspettativa deve considerarsi il decreto del Presidente della Repubblica, anche per il principio che la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura deve considerarsi atto interno, i cui effetti nel mondo esterno si producono solo con la emissione del decreto presidenziale.

Osserva, innanzi tutto, la Giunta che il decreto del Presidente della Repubblica (emanato il 24 marzo 1972) dispone il collocamento in aspettativa per motivi elettorali a decorrere dal 4 marzo 1972 e fino alla proclamazione dei risultati elettorali, ossia fa retroagire lo stato di aspettativa alla data della presentazione della domanda da parte dell'interessato, il che potrebbe già considerarsi argomento dirimente della questione.

Ma ritiene la Giunta che tale disposizione presidenziale corrisponde ad una esigenza giuridico-costituzionale per la quale la rimozione delle cause di ineleggibilità deve farsi risalire ad un concreto atto di volontà del titolare del diritto di elettorato passivo, adeguato allo scopo voluto dalla legge; mentre sarebbe ingiustamente lesivo del suddetto diritto soggettivo di elettorato passivo far dipendere la rimozione dell'ostacolo esclusivamente dal momento concreto in cui si manifestano formalmente le volontà degli organi competenti a decidere, momento che potrebbe, in ipotesi, collocarsi in un tempo successivo al termine ultimo posto dalla legge per accettare validamente la candidatura, impedendo così al candidato di compiere un atto essenziale dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

In proposito si osserva che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in

materia analoga, riguardante la elezione a consigliere comunale, con sentenza 20 marzo 1969, n. 46, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, n. 3 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 in relazione agli articoli 10 e 14 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità previste nel n. 3 dell'articolo 15 di coloro che, all'atto della accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività inerente all'ufficio. Ritiene, pertanto, la Giunta che il termine « non si trovino in aspettativa », usato dall'articolo 8 del testo unico debba correttamente interpretarsi con riferimento alla decorrenza retroattiva disposta dal citato decreto del Presidente della Repubblica, che richiama espressamente la data di presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, rilevando come una diversa interpretazione violerebbe in modo palese gli articoli 3 e 51, primo comma, della Costituzione.

Risulta, infine, dagli atti (cfr. certificato del Cancelliere Capo del Tribunale di Nicosia 21 luglio 1972, inviato su richiesta della Giunta delle elezioni) che il dottor Antonino Rizzo a partire dal 4 marzo 1972, data della presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, si è in effetti astenuto dal compiere qualsiasi atto inerente all'ufficio di giudice in servizio presso quel Tribunale.

Ciò premesso, ritiene la Giunta che il candidato Rizzo Antonino abbia assolto tempestivamente all'onere impostogli dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 8 del testo unico citato.

III — Occorre ora esaminare l'altro motivo di ineleggibilità (addotto dai ricorrenti), relativo al fatto che il candidato Rizzo Antonino ha esercitato le sue funzioni in un ufficio nel cui ambito circoscrizionale ricade parte del territorio compreso nel collegio elettorale, e ciò in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Le questioni di diritto poste all'esame della Giunta sono essenzialmente due.

In primo luogo si domanda se debba ritenere applicabile anche ai magistrati l'ultimo comma dell'articolo 7 del citato testo unico (corrispondente all'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493), il quale stabilisce che, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere le cause di ineleggibilità previste da tale articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

In secondo luogo se, ove tale norma non si dovesse ritenere applicabile, si debba tuttavia concludere, come ha sostenuto la difesa del resistente, che la condizione di non eleggibilità dei magistrati di cui alla prima parte del primo comma dell'articolo 8 del testo unico non sia applicabile nel caso di scioglimento anticipato delle Camere.

Ritiene la Giunta che la materia regolata dalle norme elettorali, siano esse generali oppure anche particolari ed eccezionali, con riferimento a singole categorie, debba considerarsi come un *corpus unicum* regolato da una serie di principi che devono costituire anche i canoni fondamentali di interpretazione delle singole norme medesime.

Già in tal senso si è detto, ad esempio, che in materia di ineleggibilità è principio comune ispiratore delle varie norme la preoccupazione di evitare l'uso di uffici particolari per influire sull'esercizio del voto, la cui libertà di espressione deve essere rigorosamente tutelata e che, per quanto riguarda i magistrati, il principio della tutela dell'imparzialità dell'amministrazione della giustizia e del prestigio del magistrato può considerarsi accessorio ma non esclusivo del precedente principio (ispiratore delle norme in materia di ineleggibilità), che la Giunta ritiene ispiratore anche della norma contenuta nell'articolo 8 del testo unico.

Alla stregua e come logica conseguenza di tale fondamentale considerazione, la Giunta ritiene che anche per le norme elettorali, ivi comprese quelle di carattere eccezionale, siano applicabili l'interpretazione analogica, nei limiti della eccezionalità della norma, e l'in-

interpretazione sistematica, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla materia in esame, e ciò in conformità alle norme contenute nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Ciò premesso, è chiaro che, proprio perchè le norme limitative dell'elettorato passivo hanno carattere eccezionale, non può usarsi nei confronti del magistrato un trattamento, in materia di ineleggibilità, deteriore rispetto a quello usato nei confronti di altre categorie di ineleggibili, allorchando si presenti un evento indubbiamente straordinario, eccezionale ed imprevedibile qual'è senz'altro lo scioglimento anticipato delle Camere: è di tutta evidenza che in tale caso ad alcuni si consentirebbe l'esercizio del diritto di elettorato passivo, mentre ad altri si impedirebbe l'esercizio di tale diritto.

D'altra parte, tale diversità di trattamento non trova giustificazione in criteri ragionevoli e congrui, tali da poter far superare l'affermazione di parità contenuta nell'articolo 51, 1° comma della Costituzione.

Infatti appare evidente che, ove le Camere si sciolgano anticipatamente, non vi è la violazione della *ratio* della norma sulla ineleggibilità costituita dal pericolo della cosiddetta *captatio benevolentiae*, perchè l'imprevedibilità dell'evento non consente al futuro candidato di esercitare l'ufficio nel senso di utilizzarlo a fini elettorali, nè pone l'elettore in condizioni di subordinazione psicologica, tale da alterarne la libera formazione della volontà elettorale.

Inoltre, anche a voler considerare l'accessorio criterio ispiratore della norma per i magistrati, e cioè la necessità che la funzione giurisdizionale sia tenuta lontana dalle tensioni della lotta politica e che il prestigio del magistrato nel suo esercizio rimanga intatto e non ne sia coinvolto ed in qualche modo appannato, è evidente che tale pericolo assolutamente non esiste nel caso eccezionale, imprevedibile ed impreveduto dello scioglimento anticipato delle Camere.

Da tali considerazioni discende che la Giunta ritiene applicabile anche al magistrato l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo

unico, da estendersi al caso previsto dall'articolo 8 in via analogica e sistematica.

IV — Occorre aggiungere che tale interpretazione è conforme alla norma costituzionale contenuta nel già citato articolo 51, 1° comma, della Costituzione, per cui la Giunta rimane confortata nella sua decisione anche sotto il profilo della cosiddetta interpretazione « adeguata a Costituzione ».

Ed invero una volta ritenuta ingiustificata, alla luce dei principi ispiratori delle norme relative alla ineleggibilità, una disparità di trattamento tra i magistrati e le altre categorie di ineleggibili, l'articolo 8 del testo unico non può essere interpretato in maniera diversa da quella suindicata, per cui non si ritiene necessario esaminare, sotto i vari profili, la eccezione di incostituzionalità sollevata, in via subordinata, dalla difesa del resistente in ordine all'articolo 8 citato e con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Proprio perchè la Giunta ha risolto la questione sottoposta al suo esame in virtù di interpretazione della norma contenuta nell'articolo 8 del testo unico citato (interpretazione analogica, sistematica e « adeguata a Costituzione »), si è ommesso, ritenendolo del tutto superfluo, di esaminare espressamente i vari e delicati problemi attinenti alla proponibilità stessa di questioni di legittimità costituzionale nelle varie fasi del contenzioso elettorale politico. I suddetti problemi restano dunque impregiudicati e pertanto dovranno essere affrontati dalla Giunta ove, in futuro, fosse sollevata una questione di legittimità costituzionale che mostrasse qualche elemento di fondatezza e apparisse rilevante ai fini della decisione della Giunta.

V — Coerentemente con quanto detto, la Giunta non ritiene, peraltro, di accedere alla tesi (avanzata dal rappresentante del resistente) che la condizione di ineleggibilità prevista dall'articolo 8 primo comma, prima parte del citato testo unico non sia in assoluto applicabile nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, nel senso che il magi-

strato, il quale si trovi nelle condizioni ivi previste, non debba ottemperare all'onere imposto dall'ultimo comma del precedente articolo 7.

Appare, infatti evidente che, ove il magistrato, il quale intende candidarsi, mantenesse l'ufficio e svolgesse le proprie funzioni oltre il settimo giorno successivo alla data del decreto di scioglimento, ci si verrebbe veramente a trovare nelle condizioni che la citata norma vuole obiettivamente evitare e cioè il candidato potrebbe esercitare pressioni sull'elettorato e l'elettore potrebbe subire tale pressione psicologica anche involontaria, proprio nella oramai certa previsione della competizione elettorale, mentre è evidente che il contemporaneo esercizio della funzione e l'ormai praticamente iniziata contesa politica non gioverebbe certo all'amministrazione della giustizia ed al prestigio di chi la esercita in concreto, per cui sussisterebbe la violazione di entrambi i principi ispiratori della norma sulla ineleggibilità dei magistrati, sui quali ci si è più volte soffermati.

Nel caso in esame, peraltro, come risulta dal certificato del Cancelliere Capo del Tri-

bunale di Nicosia 21 luglio 1972 in atti, il candidato Rizzo Antonino a partire dal 4 marzo 1972 (data della presentazione della domanda di collocamento in aspettativa), si è astenuto dal compiere qualsiasi atto inerente all'ufficio di giudice in servizio presso quel Tribunale, per cui ha ottemperato anche all'onere imposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: come è noto, le Camere sono state sciolte in data 28 febbraio 1972.

5. - Le conclusioni della Giunta.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ritiene di avere sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua deliberazione.

Pertanto, la Giunta propone che il Senato, per i motivi indicati nella presente relazione, rigetti i ricorsi e, conseguentemente, convalidi la elezione del senatore Antonino Rizzo.

DE CAROLIS, *relatore*